10.°
14

STATUTS

R. ARCHIVIO di STATO di ROMA
BIBLIOTECA

Indice

1. Fabriano. Municipales Sanctiones, ordines et leges Fabrianenses editae et reformatae ex Decreto Gli's Consilii diei 26 Augusti 1436. deindeque recognitae per reuisores electos in alijs comitijs diei 16 Januarii 1438. (MS°.)
2. Castel Gandolfo. Statuta Universitatis Castri Gandulfi (MS°) del 1588 tratto da uno stampato da Onofrio Pierimini del 1698.
3. Gallese. Capitoli del danno dato come da deliberazione consiliare del 18 Luglio 1819= con aggiunta di Notificazione su materie agrarie del 21 Ottobre 1852. ed altra sugli animali del 1856. (MS°).
4. Genazzano. Deliberanze sui danni dati del 1714
5. Gagliole - Statuti, capitoli ed ordini della Comunità di Gagliole del 1612. (MS°)
6. Genazzano. Avviso sulla polizia Urbana del 18 9bre 1856 non che un regolamento sulle grascie del 19 9bre 1856 (MS°)
7. Genzano. Statuto progettato, ma non approvato senza data (MS°)
8. Ardea. Provisioni della S. Congreg del Buon Governo per la Comunità di Ardea del 13 Agosto 1717. Con aggiunta della indicazione dei Bandi del Duca Cesarini del 1601, 1613, 1622, 1646.
9. Zavignano. Tasse dei danni dati del 1804. (MS°)
10. Zavignano. Tasse da osservarsi in Zavignano dai Governatori, Bargelli e Balivi del 1804. (MS°)
11. Guardea. Bandi Generali. (MS°)
12. Gerano. Capitoli ed ordinamenti, danni dati e polizia locale del 30 Genn° 1646. con l'aggiunta di alcune disposizioni recenti.
13. Granaglione. Capitoli sopra il buon governo della Comunità di Granaglione del 7 Gennaro 1710. Stampati in Bologna Tipografia Lame 1717.
14. Gemmano. Statuto del 1611 in riforma di più antico (copia parziale).

1787 Ir

Delegazione Apostolica di Spoleto

Comune di Guardea

Ex-Feudo

Bandi generali

11
12
13

Bandi generali

Desiderando l'Illmo provvedere con tutti li mezzi opportuni al quieto, et pacifico vivere del suo Stato, come conviene a buono, et diligente Principe a fine che li buoni possano liberamente nella lor quieto vivere, et li Homini di cattiva vita siano nella loro insolenza con ogni modo possibile raffrenati, et debitamente puniti; Et acciò li Delinquenti et Trasgressori non si possino coprire collo scudo della ignoranza, anzi ammoniti oprar bene, et astenersi dal male, ha statuito et ordinato quanto appresso si contiene, ordinando che sia bandito publicato, et osservato per tutto il Stato di Sua S. Illustrissima

Publicazo. di Motu proprij

Et prima detto Illmo Signore ha publicare, et per publicato aver vuole tutti li motu proprii, Ordinazioni, Constitutioni tanto fatte da Sommi Pontefici sino al presente giorno, quanto da farsi et publicarsi per l'avvenire, volendo, et intendendo che in detto suo Stato siano in observanza, come in tutti li altri Luoghi, dove siano stati publicati. Et però ordina detto Illmo Signore che, dove parlano detti motu proprii, Ordini, et simili Constitutioni, quanto in essi si contiene prevaglia, et preferito s'intenda a Statuto, et a quanto per Sua Signoria Illma fosse bandito, et determinato disponendo sopra una cosa medesima

Biastema

Et perchè detto Illmo Signore cognosce quanto s'offenda la maestà di Dio per la biastema proibisce, che nessuna Persona di qualsisia stato, grado, privilegio, dignità, o condizione ardisca, nè presuma maledire, o biastemare il Nome di Dio, o della sua Madre gloriosissima Vergine Maria, nè in qualsivoglia maniera disonestamente nominarli sotto pena contenuta nella Bolla di Pio quinto, cioè di scudi cinquecento la prima volta, per la seconda Cinquanta, et per la terza Cento da applicarsi per metà a Luoghi pii, per un quarto all'Accusatore, e per l'altro quarto

all'Esecutore. Et di più sotto pena dell'Infamia, et Esilio, se sarà persona vile, o che non abbia modo da pagare dette pene per la prima volta sia posto per un giorno intiero ligato con le mani di dietro innanzi alla porta della Chiesa, per la seconda sia frustato per li luoghi publici della Terra, et per la terza gli sia forata la lingua, et mandato alla galera per il tempo come a Sua Signoria Illma parerà.

Biastema de Santi

Nè parimente alcuno ardisca biastemare, o nominare, come di sopra alcun Santo, o Santa della Corte Celeste sotto pena di scudi dieci per ciascheduna volta, nè alcun modo violare le loro Immagini sotto la pena dell'Arbitrio di Sua S. Illma da regolarsi secondo le qualità, et circunstanze della Biastema et delitto, et secondo il contenuto di detta Bolla, la quale vuole che inviolabilmente sia osservata.

Feste

Item che nelli giorni delle Domeniche, et altre feste comandate dalla S. Chiesa che nessuno possa lavorare, nè fare alcun negotio pertinente a giorno di lavoro, nè aprir bottega per vendere o comprare, o in alcun modo far opere manuali sotto pena di 3. scudi d'oro per ciascheduna volta da applicarsi come sopra. Eccettuati però li Speziali che vendono cose medicinali, come più amplamente nella detta Bolla si contiene. Dichiarando che il Podestà, o Officiale debbano in ciò procedere sommariamente, senza formare inquisizione, o far processo.

Andare a Monasterii

Item che nessuna Persona di qualsivoglia condizione ardisca, nè presuma senza licenza del Revmo Monsig.r Vescovo, o suo Vicario secondo l'ordine del Sacro Concilio di Trento entrare, o prattichare in alcun Convento, o Monasterio di Monache, o Suore di qualsivoglia Ordine, et sotto qualsisia causa, o pretesto, sotto la pena di 25 scudi d'oro, et tre tratti di Corda per ciascheduna volta dichiarando duplicare le sud.e pene precenisrie ogni volta che si provasse che senza detta licenta, o con essa alcuna Persona come di sopra fosse andata ai monasterij, o vi avesse prattica per

per negotiare, trattare, et operare cose illecite ac disoneste, et nell'uno, et nell'altro caso da applicarsi la pena per la metà alla Camera di Sua S. Illma, per un quarto all'Accusatore, et per l'altro all'Esecutore; riservando l'Arbitrio a Sua Signoria Illma di alzare le pene predette, et corporali sino alla morte esclusivamente; Et chi ardirà tentare, o venire ad alcun Atto pessimo d'entrare dentro alla Clausura di alcuno delli detti monasterii, o Conventi incorra nella pena della galera perpetua et confiscatione di tutti i suoi beni, volendo che la tentatione se intenda pienamente provata ogni volta che di notte sarà trovato intorno a detti monasterii con Instrumenti sospetti d'intrar dentro. Et chi senza licenza, come di sopra vi entrerà sarà decapitato, et tutti li suoi Beni saranno confiscati, et applicati alla Camera predetta, Notificando che in ciascuno delli casi predetti s'intendano incorrere li Complici, autori, mandatarii, consultori, fautori, et compagni che in qualunque modo contravenranno al presente Bando; nelli quali casi il detto di un Testimonio solo, o maschio, o femina che sia degna di fede, si avrà per piena, et sufficiente prova aggiuntovi qualche legitimo adminicolo, che vi incorrese. Et chi avrà commesso peccato, o sacrilegio con alcuna di dette monache, o Religiose incorra nella pena d'essere abrugiato. _____

Giuoco

Item perché dal giuoco nascono infiniti inconvenienti, Nessuna persona ardisca, come di sopra giuocare, o far giuocare al giuoco di Carte, dadi, o altri giuochi di sorte nè parimenti metter danari, o altre robbe a ritta, o alla ventura, sotto pena della perdita delli danari, et robbe che ci saranno poste, et di scudi dieci d'oro per ciascuna volta, et chi giuocasse, tenesse, o facesse tenere Carte o Dadi falsi, caschi in pena del valore del Danno, che ne sarà seguito, et come ladro sia castigato; Proibendo espressamente ancora il tenere, o comportare ancora, che si tenga in casa sua Carte

del giuoco, o barateria sotto pena della perdita, et confiscatione della casa dove si sarà giuocato, et dell'infamia et exilio perpetuo da tutto il Stato. Et per maggiore estirpatione di questo vitio sua Signoria Illma dichiara nulli, et invalidi li precetti, scommesse, assecurationi, patti, obblighi, contratti, o distrattii tanto fra giuocatori, quanto fra altre persone, per causa di giuoco fatti di maniera che, ne dal Vincitore, ne da Chi avesse prestato si possa domandare, o riscuotere danari, robbe sicome, o prestate per causa di giuoco, Dichiarando appresso, che nelli Casi contenuti in questo Capitolo si creda ad un Testimonio solo con l'Accusatore, il cui nome sarà tenuto secreto et le pene pecuniarie s'intendano applicate per un quarto a' Luoghi Pii ad arbitrio di Sua S. Illma, et un'altro alla Camera sua, et per l'accusatore, et l'altro all'Esecutore, alla qual pena pecuniaria dal Podestà, o Officiale si proceda sommariamente contra quelli si trovassero in flagrante crimine giuocare a giuochi proibiti, senza formare Inquisitione, o far processo, et il Podestà o Officiale che ritroverà giuocare guadagni tutti li danari che detti giuocatori avranno innanzi per giuocare all'incorrsione della pena soprad.tta.

Pergiurio

Item qualunque Persona confessata, o degnamente convitta d'aver scientemente giurato, o deposto il falso in giuditio, sì in Causa Civile per interesse proprio, o d'altrui, incorra la pena di Cento Scudi d'oro, della frusta, et della refettione del danno, et se in Cause Criminali la pena di Docento scudi d'oro et della galera ad arbitrio di Sua Sig.ria Illma, intendendo che nella medesima pena incorrano ancora quelli che subornerranno, o corrompperanno li Testimonj. Et in questo caso Sua Sig.ria Illma vuole, et dichiara, et comanda, che il detto del Subornato con la Tortura sia sofficiente indittio contra il Subornante. Et se in simile errore di pergiuro sarà altre volte caduto, Sua S. Illma si riserva nel suo Arbitrio

l'alterazione, et commutatione della pena _____

Mutationi de Nomi

Item, se averrà che alcuno se mutasse il suo proprio nome, o Cognome fraudolentemente, et con giuramento per proprio scampo suo incorra nella pena posta dalle leggi comuni, ma se per nuocere ad alcuno, o liberarlo sia l'istessa pena del spergiurare, et falsità; et se senza giuramento nella pena di Cento scudi d'applicarsi la quarta parte all'Esecutore, et tre quarti alla Camera di Sua Sig.ria Ill.ma _____

Arme

Item volendo provvedere a molti scandali, et delitti, che per il portar dell'Arme si commettono revocando totalmente ogni, et qualunque licentia, patente, o privilegio, o familiarità concessa per insino a questo giorno presente a qualsivoglia persona proibisce et espressamente comanda che nessuno ardisca portare alcuna sorte d'arme offensive, nè difensive sotto pena, se sarà di giorno non solo della perdita dell'Arme, ma ancora di tre Strattii di Corda et scudi dodici d'oro per ciascuna volta, dichiarando che sotto nome d'arma offensiva si contengono ancora piombate, mazze, bastoni, pietre, et sassi di qualsivoglia sorte nascosti. Ma se alcuno sarà trovato di notte con armi sudette gli sia duplicata la pena detta di giorno, oltre la Corda, perdita dell'Arme, Et nella istessa pena s'intendano essere quelli che di giorno, oltre la corda, et perdita dell'Arme, o di notte non si lasciaranno cercare o faranno resistenza a l'Bargello, o altri Esecutori dichiarandoli anche per convinti d'aver contravenuto, et portato l'Arme. Vuole anche S. S.Ill.ma che con questo bando non si pregiudichi alli privilegi concessi per li Capi della Milizia alli suoi Soldati _____

Archibugetti

Item vieta, et proibisce totalmente a qualsivoglia persona, et privilegiata, come di sopra ogni sorta d'archibugetti a ruota, che hanno la Canna minore di due palmi giusti, di maniera che non solo non sia lecito portarli, ma nè anche tenerli in Casa

nè in altro luogo sotto pena della vita, et della Confiscatione di tutti i suoi Beni, et altre pene contenute nella Bolla della felice mem: di Pio Quarto. Et però notifica et comanda a ciascuna persona, come di sopra che Chi avesse, et tiandio che fosse mercante o Bottegaro, che li tenesse per vendere, et che anche fussi levata loro la vuola talmente che non si possino usare per offendere alcuno, altrimente passato detto termine, se si troveranno in Casa o in Bottega d'alcuno, si dichiara quel tale essere incorso nelle sudette pene. Et quanto alli Archibugi a vuota più lunghi di due palmi come di sopra proibisce che non solo dentro a Luoghi murati, ma nè anco fuori alla Campagna nè per viaggio si possino portare senza licentia della sua S. Illustrissima, sotto pena della perdita dell'arme, di Scudi cento d'oro, et tre Tratti di Corda per ciascuna volta. Eccettuando però quelli che son descritti nella militia, alli quali sia lecito portare gli Archibugi fuora delle Terre, et Castelli murati solamente. Et se alcuna persona, come di sopra ardirà ardire di scaricare, o tirare l'Archibugio di qualunque sorte si sia, o a vuota, o senza contro alcuno ancorchè l'Archibugiata non offendesse alcuno, o non pigliasse fuoco, incorra nella pena della galera perpetua.

Pugnali

Item secondo la Bolla di Pio Quinto Santa memoria vista, et proibisce parimenti che nessuno, come di sopra ardisca portar pugnali nè altra sorta d'Arme più corte di tre giusti palmi, sotto le pene contenute in detta Bolla nella quale intende che incorrano ancor quelli che portaran no Cortelli, et pontaroli più longhi di un palmo. Et gli Osti, et portinari, che non fanno sapere della proibitione a forastieri che se fermassero nelle Terre, o Luoghi murati del stato caschino nella medesima pena, come anco li forastieri dopo fatta loro detta notificatione. Eccettuando delatione di Cortelli macellari, fachini et altri, che per uso del loro esercitio li convenga operarli, come sopra.

Machinaz.e contro l'Illmo Signore

Item ordina, et comanda, che non sia alcuna persona come di sopra che abbia ardire di fare conspiratione, machinatione, o qualsi=
voglia trattato in pregiudizio, o diminutione della persona di Sua S. Illmā di suoi Ministri, o Stato, overo con il pacifico, et quieto
vivere del popolo sotto pena della vita, et perdita di tutti gli Beni, se sarà seguito in tutto, o in parte l'effetto che se trattava.
Et nella medesima pena incorrano gli auctori, fautori, et quelli che ne saranno partecipi, et non lo notificheranno. Et non es=
sendo seguito l'effetto per impotentia, o altro incorra il prin=
cipale di esso Trattato in pena della perdita della metà di tutti li suoi Beni, et dell'Esilio per 10. anni dallo Stato di Sua S. Illmā, Et li Consultori, Auctori, e fautori et partecipi come di sopra incorrano nella medesima pena, il che s'intenda ogni volta che non fussero venuti ad atto prossimo immedia=
to da eseguirsi il lor trattato, nel qual caso ancorchè non seguisse l'effetto per qualsivoglia impedimento, incorrano nelle medesime pene, come fosse seguito, dechiarando che nella sopra=
detta pena incorrano quelli, che conspirassero, machinassero, et trattassero colla persona di Sua S. Illmā, Et Chi machinerà o tentarà machinare contro li ministri, suo Stato, et pacifico et quieto vivere del popolo incorra nella pena della gale=
ra perpetua, et altra pena corporale, et pecuniaria ad arbitrio di Sua Signoria Illmā _____

Conventicole

Et più ordina et comanda che non sia alcuno come di sopra, che ardisca in alcun luogo di detto Stato far conventicole, o coaduna=
tioni illecite di persone, sotto pena a quelli che fussero Capi, o auctori di esse della vita, et confiscatione de' beni, et altri che ci si trovassero di tre tratti di corda, et de docento sia di=
d'applicarsi come di sopra. Se però per detta Conventicola venisse alcuno offeso, o fugito, et spaventato, ma se di essa non ne succedesse male alcuno, la pena sia delli altri, che se trovassero con li Capi, et auctori della Conventicola di modi

cento, et di tre Tratti di corda per ciascheduno, et ciascuna volta, declarando intendersi adunatione, o conventicola ogni volta che saranno trovate più di quattro persone con arme, o più di sette senz'arme ancorchè non ne seguisse alcun effetto, Riservando però l'arbitrio di Sua Signoria Illmā circa il maggior numero, o minore di giudicare la conventicola, o nò, secondo la qualità di persone, et casi

Andare senza Lume

Item proibisce, et comanda, che nessuno dopo il terzo Suono della Campana possa andar di notte senza lume per la Terra, o Castello di detto Stato dopo le doi ore di notte sotto pena di scudi cinque d'oro d'applicarsi per un quarto all'Esecutore, et l'altre tre quarti alla Camera suddetta, declarando che sotto un lume non possano andare più di due persone, ne che si usino più le lucerne che possono occultare il lume et quelle che hanno lo spontone in cima da offendere sotto pena di scudi venticinque d'oro, d'applicarsi come di sopra, et de tre Tratti di Corda. Et che si proceda all'esecutione di detta pena dal Podestà, od Officiale sommariamente senza formare inquisitione, o far processo

Oppositione alla Corte

Item ordina et comanda che non sia alcuna persona come di sopra, che abbia ardimento impedire alcuno delli ministri officiali, o Esecutori di Sua Sig.ria Illmā nell'esecutione della giustitia, et del loro officio, o faccia impedimento alcuno per sè, o per interposta persona direcle, o indirecte sotto pena se tale impedimento, opposizione, o resistentia sarà senz'arme, e senza offesa di persona di scudi docento con persone pubbliche, et alle private di cento, et di tre tratti di corda et anco di maggior pena ad arbitrio di Sua Signoria Illmā. Et si detto impedimento, ovvero opposizione venga fatto con arme, senza offesa della persona, ovvero con offesa personale alle persone pubbliche, sia pena di ribellione, et a privati della vita, et confiscatione di tutti i Beni, declarando, che nelle medesime pene incorrano ancora quelli respettivamente che verranno agiutori in alcun modo

con arme, o senza, et con spada, bastoni, sassi, o altre sorte d'arme se auosteranno alla Corte, ancorchè non ne seguisse male, o disordine alcuno. Et in caso che per qualsivoglia modo venisse a fuggire alcuno prigione dalle mani della Corte quel tale che ne sarà causa alle pene sudette incorra ancora nelle istesse pene, nelle quali doveva esser punito il prigione; Comandando insieme che non sia alcuno che ardisca d'usar atti, o parole insolenti, o ingiurie con il Bargello, o alcuno della sua famiglia, o Bali, nè simili Ministri, ovvero Officiali, sotto pena di scudi Cinquanta, et de dui Tratti di corda per ciascuna volta. _____

_____Rispetto alli Officiali _____

Item acciocchè l'Officiali, giudici, o altri Administratori della Giustitia in detto Stato siano tuttavia rispettati, come se debbe, Sua Sig.ria Illma ordina, et comanda che se sarà alcuna università, o particolare persona di qualsivoglia stato, grado, o condittione, la quale ardisca ammazzare ferire, o perseguitare pigliare ritenere, o in qualsivoglia altro modo percuotere, offendere, insultare governatore luogotenente auditore Podestà, o altri giudici officiali, fiscale, o altri Ministri dello Stato di Sua Sig.ria Illma persona della giustitia, o chi fusse Consultore, fautore, mandatore direttamente, o indirettamente incorra ipso facto, senz'altra declaratione, in tutte quelle pene di ribellione, et altre, le quali si contengono nel Breve della fel. memoria di Papa Giovanni, che comincia=Per crescente malitia inserta nella Constitutione della Marca Ca. p. 46. Lib. 6.=Volendo che qui si abbia per expresso tutto il tenore di esso, et che non si possa allegare excusatione alcuna d'ignorantia, ancorchè non sia stato nuovamente pubblicato, nelle quali pene respettivamente incorrono tutti coloro ancora che daranno alcun agiuto, o favore con arme, o senza alli sud.i delinquenti declarando, che s'intenderanno aver dato detto agiuto coloro, che con spada, bastoni, e sassi, o alcuna sorte d'arme s'auosteranno alla Corte mentre eseguirà il suo officio per spatio di dieci

prie di, ancorchè per tale accostamento non ne seguisse male, o disor-
dine alcuno. Et caso che per tale resistenza, impedimento, o opposizione,
o altro fatto in qualunque modo venisse a fuggire alcun prigione dal-
le mani della Corte, quel tale, che di ciò sarà cagione, incorra oltre
le pene sopradette, nelle medesime pene, nelle quali dovesse esser puni-
to il prigione istesso fuggito, et rifaccia al Fisco, o qualunque altro
privato il Danno, nel quale fosse incorso per tal fuga. Et a mag-
gior favore di detti Officiali, et a mantenimento della giustitia, et
augumento della commune quiete, et pace per espressa commissione
di detto Illmo Signore si notifica, et instantemente si comanda a
tutti, et singoli Priori, et Consoli per il tempo existenti in qual
sivoglia Terra, et Luogo dello Stato, che ricercati da qualsivo-
glia Officiale della Giustitia siano tenuti, et obbligati con
Arme, o senza, secondo la opportunità de casi incontinente esse-
re in favore di detti Officiali, et prestargli ogni agiuto necessario
per exequtione del caso che succedesse, et che detti Officiali, et Pio-
ri non bastando o il loro braccio, et favore per auctorità da noi
in questo concessali possano, et debbano comandare quella guardia di
huomini che a Loro parrà necessaria, et opportuna. Et se detti Pio-
ri, o Consoli non obbediranno subito di quanto si è detto, incorrano
ipso facto in perpetua privatione d'ogni onore, dignità, emolumenti,
privilegio, et exentione di detta lor Terra, o Luogo, et perpetua desgra-
tia del. d'Illmo Signore, et de scudi Cento d'oro per ciascheduno di
essi Priori, o Consoli, o applicarsi alla suddetta Camera, notifi-
cando che si procederà contro gli trasgressori, et inobbedienti sen-
za vispetto alcuno, Et se l'armi del Luogo ricercate come di sopra
non obbediranno, incorrano nella pena di scudi Venticinque d'oro
per ciascheduno d'applicarsi come di sopra _____

_____ Negare il Pegno _____

Item che nessuna Persona sia ardita di negare il pegno
al Vicario, o altro Officiale dello Stato sotto pena di scudi
dieci d'applicarsi come di sopra, et quel tale per povertà
non possa pagare detta pena s'avrà un tratto di Corda da
darseli ipso facto in pubblico, senza eccezione alcuna, notificando

che in ogni parte di detto Capitolo si crederà all'Officiale con un Testimonio degno di fede, et quando non vi fusse, vogliono che si stia al giuramento dell'officiale et Bando li quali se abbiano per prova sufficiente a verificare tal delitto.

— Mascherati, et Travestiti —

Item per toglier via ogni occasione di scandalo che potesse nascere per conto di far maschere ordina, et comanda che nessuno come di sopra di qualsivoglia luogo di detto Stato in tempo alcuno andar con maschera al volto, overo travestito, o in abito transformato sotto pena, se sarà senz'arme il giorno di scudi cinquanta, et la notte oltre la detta pena, di tre Tratti di corda, et se con arme, o bastoni il giorno, di scudi Cento et tre Tratti di corda, et la notte oltre le pene predette dell'Esilio à beneplacito, decchiarando, che nella medesima pena incorrano ancor tutti quelli che saranno trovati avere addosso maschere, barbe posticcie, o abiti da travestirsi con qualche indizio che fusse per mal effetto. Et se alcuno così mascherato, o travestito farà delitto alcuno con qualsivoglia persona con bastone overo altr'arme da offendere oltre la pena di sopra imposta alla qualità del delitto commesso caschi in pena della galera perpetua.

— Ricettare Banditi —

Item Sua Signoria Illmâ ordina, et comanda che non sia alcuna persona come di sopra che ardisca dar ricetto, o favore in qualsivoglia modo, secondo il tenore della Bolla della felice memoria di Papa Gregorio XIII perse o per altri direttè, o indirette ad alcuno bandito capitalmente, ribello, od omicida ancorchè non fosse condannato sebben fossero fratelli, figliuoli, o altri attinenti, nè con essi parlare, conversare o praticare in qualsivoglia modo, et luogo sotto le pene contenute in detta Bolla, et nelle medesime pene s'intendano incorrere anco quelli che saperanno li ricettatori et fautori di detti Banditi et non venissero a denunziarlo a Sua Sig.ria Illmâ, o suoi officiali et ministri ordinando, et comandando a tutti gli officiali, Priori, Sindici, et Communità di Luoghi, dove capitasse alcun di Loro che siano tenuti, et

obbligati a suonar subito la Campana all'Arme, levarsi detto il romore, et li particolari a pigliar l'arme in agiuto della Corte, et a perseguitar loro, et a fare ogni opera di darli in mani della Corte sotto pena alle Comunità di cinquecento scudi, alli Rettori et Sindici di Ducento, et alli particolari di scudi cento per ciascuno, et ciascuna volta da applicarsi come di sopra, et altre pene ad arbitrio di Sua S. Illma ——————————

—— Offese con Arme, et senza ——

Item proibisce, et comanda che nessuna persona come di sopra ardisca offendere con Coltelli, schiaffi, bastoni, canne, sassi, Azziave, o bachette, o pure con immondità, o bruttura o altro alcuna persona sotto pena di tre tratti di corda, et scudi Cento d'oro d'applicarsi come di sopra, se tale offesa sarà fatta nelle Piazze delle Terre, o Castelli di detto stato; Et se alcuno in dette piazze, o luoghi pubblici caccierà mano all'Arme per offendere ancorchè non seguisse offesa incorra nella pena detta di sopra. Ma se offenderà senza sangue incorra in pena di scudi Cento d'oro, et di tre Tratti di Corda, e se con sangue nella pena del doppio, et dell'Esilio per tre Anni. Et quelli che fuori delle piazze caccieranno mano, et in alcuno de' detti modi offenderanno caschino in pena della Corda sopradetta, et de scudi Cento d'applicarsi, come di sopra; ma chi offenderà alcuno con debilitatione di membra, o nella faccia con Cicatrice perpetua in qualsivoglia Luogo di detto Stato, tanto in Città quanto fuori caschi in pena della galera per doi anni, oltre la sudetta pena pecuniaria. Et se il delinquente reiterarà li colpi, et ferirà più d'una volta per la seconda ferita la pena pecuniaria s'intenda duplicata, et se saranno più di prossa punire in pena della vita, ancorchè il ferito non sia morto riservandosi sopra di ciò l'Arbitrio di Sua S. Illma, secondo la qualità della persona del fatto dell'animo, et del delinquente ——————————

—— Pace, et Tregue ——

Item ordina, et comanda che se sarà seguita pace tra persona alcuna, ovvero interposta fede, o tregua ancorchè non abbia data sicurtà ove sia interposta pena da essere osservata s'intenda nondimeno

essere incorso in pena della vita, et confiscatione delli Beni quello che la compera

Offese per causa di Liti

Item che nessuna persona come di sopra ardisca, o presuma di fare offesa in modo alcuno con ferite, o altre percussioni a persona alcuna per conto, et occasione de Liti a principali Avvocati, Procuratori della Causa e Notari, Sollicitatori, Testimonj, o altri simili, che vi fossero intravvenuti, o intravvenissero nella Lite, o causa sotto la pena contenuta nella Bolla Alessandrina fatta con li offendenti per causa di Liti in Roma, la qual s'intenda registrata, et compresa nel presente Bando, Et nella medesima pena dechiara, et vuole, che incorrano anco tutti quelli, che fossero aiuto o consiglio in qualsivoglia modo fossero partecipi in tal delitto.

Denuntie

Et per toglier via ogni mezzo che si potesse usare acciò li delitti non restassero occulti, et i delinquenti impuniti ordina, et comanda che tutti li Scindici, o massari, Antiani, Priori di Luoghi de detto Stato siano tenuti et obbligati de ne portare, o denuntiare alla Corte di S. Sig.ria Illma, ed Officiale del Luogo intermine di doi giorni, dopoche sarà commesso il malefizio nel loro Territorio, o destretto di qualunque sorte o seggiero sia, et portarne di esso la più piena informatione che sarà possibile esprimendo il tempo et luogo del delitto, nome, cognome, patria dell'offendenti, dell'offesi, et di quelli che sono stati presenti, et possono anco verisimilmente dare qualche inditio, o congettura del delinquente, altramente incorra nella pena di venticinque Scudi d'oro per ciascuna volta rimossa ogni scusa, eccetto quelle che Sua S. Illma giudicherà ragionevole, che seguendo qualche omicidio, che a Dio non piaccia, i parenti non possano far sepelire il morto, se prima non avranno licenza dall'Officiali de Luoghi dove detto omicidio sarà commesso.

Avvisi

Item vuole, ordina, et comanda alli Potestà, et altri Offi-

tiali dello Stato, che di tutti i Casi, et delitti che si commetteranno nella loro giurisditione per li quali venisse imposta pena Capitale mutilatione de' membri, o Confiscatione de' Beni debbano subito darne notitia a Sua S. Illma sotto pena della perdita dell'Officio, et altre da regolarsi secondo l'Arbitrio suo.

Relatione de Medici

Item ordina, et comanda che tutti i medici Cirugici, barbieri, o altri che fussero richiesti, o per se stessi andassero a medicare alcun ferito, o d'altra maniera percosso sia obbligato innanzi che vada a medicarlo se commodamente lo può fare o dopo subito che l'avrà medicato la prima volta notificarlo nelli Atti delli Officiali de' Luoghi sotto pena di scudi 25 per ciascuna volta

Manifestare il Malfattore

Item ordina, et comanda, che se alcuno ricevera in Casa, o in qualsivoglia altro luogo persona, che abbia ammazzato, o ferito alcuno, o fatto altro delitto, et che non lo manifestarà subito a Sua S. Illma, o suoi Officiali caschi nella pena istessa, che il malfattore venisse condannato.

Rivelare Beni del Delinquente

Item ordina, et comanda, che se alcuno sapesse, o avesse inteso, o per l'avenire in qualsivoglia modo intendesse dove, o appresso Chi fussero Beni mobili, stabili, semoventi, danari, o altro d'alcun Bandito, o condannato in Confiscatione de' Beni sia tenuto, et obbligato tre giorni dopo pubblicato il presente Bando rivelarlo a S. Sig.ria Illma, o Suo Officiale, sotto pena a Chi contravenirà, del quadruplo del valore de' Beni non rivelati, et quelli che segretamente si tenessero dopo, che fussero ricercati di consegnarli alla Corte, o altre tenue pene s'intendano incorrere ancora nell'altre pene ad arbitrio di Sua Sig.ria Illma dichiarandosi intendersi tutto ciò non solo nelli già condannati, ma etiamdio nelli altri che alla giornata si condannerranno.

Corruttione de Zitelle

Item se alcuna persona come di sopra ardirà per sfrenata sua libidine corrompere alcuna Zitella, che non sia ancor di età di dodici anni Sua Sig.ria Ill.ma vuole che s'intenda essere caduto ipso facto nella pena della galera perpetua, et di docento scudi, et della pena abbia luogo etiam che senza alcuna forza che di parole piacevoli suasioni o altri inganni avesse condotto la Zitella a sottomettersi, et nella medesima pena incorrano li fautori, adjutori, et complici della Corruttione _____

Sforzamenti di Donne

Item ordina Statuisce, e comanda che se alcuno, come di sopra presumerà rapire alcuna donna di qualsivoglia stato, o Condittione si sia, sebbene l'avesse presa per moglie, senza il Consenso, et volontà delli parenti di essa, sia punito colla pena della vita, et confiscatione di tutti i suoi Beni, dichiarando, che non si ammetterà scusa sotto pretesto che la Donna sia andata seco volontariamente, non ostando però lei Vedova, et senza Padre, et il marito di pari condittione, et che vi corrano, fosse andata di propria volontà, et che dopo il ratto seguisse il matrimonio, nel qual caso nondimeno il rattore non sarà scusato dalla pena de Confiscatione dei Beni, et dell'Esilio perpetuo dal Stato. Vuole anche Sua S. Ill.ma, che nella medesima pena della vita, et confiscation de Beni incorrano tutti quelli che ardiranno d'entrare in casa di qualsivoglia Donna di buona fama contro la volontà sua, dichiarando aver usato per forza la Donna ogni volta che l'huomo per violenza sarà entrato in Casa, et la detta Donna avrà gridato di sorte che abbia dimostrato d'essere stata forzata, non derogando per questo alle altre pene di Leggi communi, et statutarie più severe di queste con li rattori, et se sarà Donna di mala fama caschi in pena di scudi venticinque non seguendo la consumatione dell'atto carnale, ma se con violenza conoscerà la Donna carnalmente caschi in pena della galera perpetua. _____

Sodomia

Item ancorchè severissime siano le pene imposte dalle Sanctissime Leggi sopra il nefandissimo Vitio della Sodomia di maniera che non facci bisogno altro Bando, nondimeno volendo S. S. Illma ridurre a memoria le pene che incorrano tali scelerati delinquenti ha statuito che qualunque persona di qualsivoglia stato, grado, e condizione che asenda all Età di Anni 18 ardisca di commettere così enorme delitto, ovvero venga ad atto proximo di commettere, ancorchè non fusse consumato per qualsivoglia impedimento incorra nella pena della morte naturale, et della Confiscatione di tutti i Suoi Beni et nelle medesime pene delli Autori, et così il patiente volontario come l'agente di maniera che per indizij dubitati si possa anco procedere alle dette pene senza remissione alcuna di quelli che conserveranno disonestamente con giovani sospetti di tal fatta, et che saranno atti impudichi incorrano nella pena di cento scudi, et dell'Esilio per due anni da tutto lo Stato, et quelli che fossero d'età minori d'anni diciotto saranno puniti ad arbitrio di Sua S. Illma, secondo la qualità del delitto, e della persona.

Cantar cose disoneste, e brutte

Item ordina, et proibisce, che nessuna persona come di sopra ardisca cantar cose brutte, disoneste, et infamatorie innanzi alle abitationi di donne di qualsivoglia condizione, et di mala fama, nè di far vociferationi, grida, strepiti, o suoni di parole, o voci in dispregio di alcuna persona, nè tirar sassi, o altre cose nelli Tetti, alle finestre, o usci, o quelli imbrattare in qualsivoglia modo con qualsivoglia persona sotto pena di cento scudi d'oro, et di tre tratti di Corda, et altre pene, secondo la qualità de fatti, et tradimenti delle persone, avuta considerazione de Luoghi, et tempi

Libelli famosi

Et perchè come si vede per esperienza dalli Libelli famosi sogliono venir molti, et gravi inconvenienti Sua Signoria Illma ordina, et comanda, che nessuna persona di qualsivoglia stato, grado, e condizione sottoqualsivoglia colore, o pretesto ardisca, o presuma scrivere, formare, attaccare, o publicare in luogo pub.o o privato, o altramente

pubblicare, et mandare, o presentare alcuna sorta di Libelli diffa=
matorii, o famosi, nè anco in modo alcuno pubblicarli in alcun luogo,
intendendosi pubblicati ogni volta che si troveranno scritti pure di
mano d'alcuno, et libelli diffamatorii, e famosi s'intendano ogni volta
che saranno in pregiudicio dell'onor del sesso in qualsivoglia modo
sotto pena di Scudi quattrocento d'oro, d'applicarsi per un quarto
all'Esecutore, et il resto alla Cammera predetta, et di tre tratti
di Corda, nella qual pena incorrano parimente tutti quelli che a ciò
desseno aiuto, favore, o conseglio.

Fraudi, et Grascie

Item che Sua S.Illmà per mantenere abbondante il suo Stato, et per
utilità particolarmente delle povere persone proibisce, et comanda,
che nessuna persona come di sopra ardisca comprar grani, biade,
Olii, Vini, legumi, nè qualsivoglia altra sorte di grascia per in=
canevare, et rivendere sotto pena della perdita delle cose, che saranno
comprate, et di cento scudi d'oro per ciascheduna volta, dichiarando, che nella
medesima pena incorra ciascuna persona che sotto qualsivoglia pre=
testo, o privilegio cavarà dalle Terre, Castelli, o Luoghi di detto
Stato senza licentia le medesime grascie per condurle altrove,
oltre la detta pena la perdita delle Bestie, et robbe; Et Chi
cavarà di detti Luoghi fuora dello Stato qualsivoglia sorta
di Carne di quattro, o due piedi, polli, ova, o altre cose ap=
partenenti al Vitto, incorra la pena di Scudi Cinque per
capo di Bestia di quattro piedi, et di scudo uno per para
di Polli, o centinajo d'ova oltre alla perdita delle robbe
da applicarsi per la metà alla sua Cammera, et per l'al=
tra metà all'Accusatore, et essecutore, alla esecutione della
qual pena si procederà dalli Podestà, Officiali, et mini=
stri di Giustitia sommariamente senza farne inquisitio=
ne o far processo.

Sale

Item, che in detto Stato non si possa sotto alcun pretesto
o privilegio portare, condurre altro Sale che quello si pi=
glia, et vende dalli Salari di detto Stato, altrimenti s'incor=

ra la pena della perdita del Sale, delle Bestie che lo portassero, et de Cinquecento Scudi alla Comunità, et a particolari di Cento, da applicarsi secondo li Capitoli delli predetti Salari, riservando l'Arbitrio di Sua Sig.ria Ill.ma imporre le pene corporali a quelli che per impotenza non potessero pagare la pecuniaria, come sopra.

Usura

Item ordina, proibisce, et comanda che nessuna persona, come di sopra ardisca dar danari ad usura, et quella esercitare in alcun modo sotto qualsivoglia pretesto di qualsivoglia contratto sotto pena di restituire gl'interessi duplicati, et della perdita della sorte principale da applicarsi per la metà alla Camera di S. Sig.ria Ill.ma, et per l'altra metà all'Esecutore, et accusatore, a cui si darà piena fede con il suo giuramento, et con due Testimonij etiam che fossero interessati; Comandando parimenti che da qui innanzi nessun Notario ardisca fare Instrumento d'alcuna sorta d'usura sotto pena della privativa d'officio, d'infamia, et de Cento Scudi d'oro da applicarsi come di sopra, et quelli che ne avessero fatti per il passato, debbano subito averli cassi sotto le medesime pene, et fra il termine di doi mesi restituire intieramente tutti gl'Interessi a Chi averà prestato li quali parimenti siano obligati non essendo intieramente sodisfatti, rivelarlo a Sua Sig.ria Ill.ma, o Suo Fiscale.

Turbatrice

Item volendo S. S. Ill.ma levar via ogni occasione di scandali, ordina, et commanda, che nessuna persona come di sopra ardisca, o per se, o per interposta persona di propria autorità molestare, turbare inquietare, o spogliare alcuno della Possessione di suoi Beni Stabili sotto pena di Cento Scudi d'oro, et essendo mobili di cinquanta, et inoltre perdere ipso jure, ogni ragione, et Actione che avesse o pretendesse sopra detti Beni, dichiarando che il Podestà, et Officiali che per li tempi saranno non possano pigliare alcuna di turbata

possessione, et pigliando accusa che fosse dannо dato, et non fos=
se veramente turbatione di possessione siano tenuti, et
obbligati a cassare detta accusa gratis, et non ne tirino pre=
mio nessuno

Danni dati

Item ordina et comanda che nessuna persona come
di sopra ardisca d'entrare nè di giorno, nè di notte nell'al=
trui possessione, orti, giardini, nè tampoco mandare, o te=
nere in essi animali di nessuna sorta senza Licentia del pro=
prio padrone sotto pena oltre all'emenda del danno di Scu=
di cinque d'oro per ciascuno, et ciascuna volta se sarà di
giorno, e di notte il doppio, et cogliendo o portando fuo=
ri di essi frutti d'alcuna sorte, o facendoci pascere anima=
li incorra il Trasgressore nella sudetta pena all'esecutione
della quale li Podestà effettiali, et ministri di giustitia
procedano senza formare inquisitione o far processo come si
fa ordinariamente nelle accuse di danni dati et di più sa=
rà posto alla berlina per quanto piacerà a S. Sig.ria Illma,
ma guastando, rompendo, tagliando, o cavando viti, piante frutti
fere, olmi, pioppi, o altri alberi di qualsivoglia sorte,
incorra nella pena di Dieci Scudi d'oro, et tre Tratti di corda
se sarà di giorno, et se di notte, duplicata, et altre maggiori
pene ad arbitrio di S. Sig.ria Illma, secondo il danno, che sarà
dato et nel modo, et tempo.

Pigliar Possessi

Item Sua Sig.ria Illma ordina, et proibisce, et comanda,
che non si possa pigliar possessi, così di Beni stabili come
de Beni mobili di propria auctorità senza licentia di Giu=
dici, sotto pena che nel Capitolo della Turbativa si contiene.

Violenza nelli Contratti

Item ordina, et statuisce che qualunque Persona, come di
sopra ardisca di conducre con forze, o minaccie alcun parente
o altri a far contratto distratto, o ultima volontà incorra
nella pena della perdita et confiscatione della 3ª parte di

tutti i suoi beni, et il Contratto, o ultima volontà s'intenda nullo ipso jure.

Pigliar Palombe

Et perche s'intenda, che non obstante li Bandi altre volte fatti molti non cessano d'insidiare a Colombi, o altri uccelli reservati parimente comanda, et proibisce che nessuna persona come di sopra ardisca tenere i roccatori, et con quelli, over con lacci, reti, et esche uccellare per pigliare palombe d'alcuna sorte, sotto pena di cinque scudi per ciascun Colombo se quelle pigliarà, o ammazzerà con le Balestre, o archibugi, et che fosse pigliato, o ammazzato, et de doi tratti di Corda; Et se da uno medesimo ne saranno presi, o ammazzati oltre il numero di dieci in un medesimo uccellare, o in più volte qualsivoglia numero, la detta pena pecuniaria si moltiplichi sino alla somma di scudi Cento, et inoltre incorra nella pena di doi tratti di Corda come di sopra. Et ancora proibisce che nessuna persona, come di sopra ardisca di tenere in Casa o in altro luogo di detto Stato Setajole di pelo, Cortinelle, paratelle, Cuine, o lanciatore, o altri istromenti da pigliar palombe, o Starne, ancorche non s'adoperasse, sotto pena di Scudi dieci d'applicarsi come di sopra. Et la medesima pena di dieci scudi incorrano tutti quelli, li quali portavano dentro gli Archibugi, o altramente pallini, quadrelli, lagrime, o altra materia atta ad ammazzar Colombe, eccetto la palla grossa, ancorche fussero della militia, o altramente privilegiati, et in tal caso si credera all'Accusatore con un Testimonio degno di fede, o all'Esecutore che trovera alcuno in fragrante.

Caccie- riguardate

Ancora proibisce, et comanda che nessuna persona di qualsivoglia grado, come di sopra, ardisca, ne presuma in qualsivoglia modo cacciare, o far cacciare, pigliare, o far pigliare le pavi, fagiani, Starne, o pescare, o far pescare nelli luoghi proibiti, et soliti ad essere riservati sotto pena

Passare le mura

Item proibisce, et comanda, che nessuna persona, come di sopra

ardisca uscire, o intrare per altro luogo, che per le Porte ordinarie nelle Terre, et altri Luoghi murati dello Stato, ancorché non a=
vesse commesso delitto alcuno sotto pena, se sarà di giorno di scudi venticinque d'oro, et se di notte di Cinquanta, et di tre tratti di Corda nell'uno, et nell'altro tempo, et se avesse commesso delitto pre=
cedente incorra in ogni tempo nella pena della vita, et confisca=
tione di Beni.

Pigliar Danari

Item proibisce, ordina, et comanda, che nessuno Capitano, Soldato, o altra privata persona di qualsivoglia Stato, gra=
do, o conditione di detto Stato ardisca sotto qualsivoglia pre=
testo pigliar danari, o senza danari scrivere, né assol=
dare genti per qualsivoglia Principe, pubblica Signoria, o Baroni, et specialmente per quelli che fossero contro la Santa Sede Apostolica senza expressa licentia di S. S.tà sotto pena della confiscatione de' Beni, della galera perpe=
tua, et rebellione.

Zingheri

Item comanda, che nessun Zingaro, o Zingara sotto qualsivo=
glia pretesto, privilegio, o licentia possa stare in detto Stato senza expressa licentia sua, sotto pena di essere svaligiati dalla Corte, et della galera se sarà Huomo, et se sarà Donna di essere similmente svaligiata, et della frusta pubblicamente, assignando cinque giorni di termine dalla pubblicatione del presente Bando a tutti quelli che si trovassero a sgombra=
re sotto le medesime pene, et che nessuna Persona possa det=
ti Zingari ricettare in Casa, o Capanna sotto pena di scudi venticinque, et di doi tratti di Corda.

Vendette transversali

Similmente proibisce, et comanda che nessuna Persona, come di sopra per qualsivoglia causa, o quesito colore ardisca, né pre=
suma fare a luna offesa, o vendetta transversale sotto pena di docento scudi, et della mano, et altre pene ad arbitrio di sua Sig.ria Illustrissima.

Subornatione di Testimonj

Considerando Sua Sig.ria Illma gl'inconvenienti che resultano per le subornationi di Testimonj, et false deppositioni di esse, et il pregiudetio grande che si fa agl'Interessati ordina, et statuisce, che non sia alcuna persona come di sopra, che sotto alcun colore ardisca di subornare, instruire, o ammonire, et persuadere alcun Testimonio, o persona alcuna che avesse da essere esaminata in qualunque Causa Criminale, o Civile, ne' con parole, ne' con promesse, ne' in altro modo a testificare, o deprimere con la verità, o quella occultare sotto la pena di Cento scudi d'oro da applicarsi come di sopra, et l'Esilio da quello stato ad arbitrio di S. S. Illma, oltre all'esser tenuto all'interesse della pena, colla quale tali subornationi fossero arte fatte, o machinate essendo in Causa Civile, et se sarà in Causa Criminale, oltre le pene suddette sia obbligato alla pena che il Fisco in quella causa principale pretendesse, o avesse a conseguire ancorche non fosse seguito l'effetto della prava intentione del subornato. Et incorrano anco in quelle pene che sia incorso il reo se non fosse fatta detta subornatione, et nelle medesime pene incorrano quelli, che con il giuramento loro deponessero, o testificassero il falso, et occultassero de dire la verità in qualunque sorta di Cause respettivamente come di sopra, dichiarando ancora, che nelle medesime pene incorrano quelli respettivamente, che in alcun modo, o sotto qualsivoglia colore cercassero dolosamente occultare instromenti, Scritture, o Testimonj, o fare ricercare quelli che fossero informati delle Cause talmente, che per il detto loro operare detti Testimonj non si potessero avere per esaminati

Notificare malefitii, et carcerationi al Fisco

Item per rimediare alla impunità de' delitti, et altri disordini, che per colpa dell'Officiali sogliono succedere comanda che per l'avvenire ogni Podestà o in sua absenza Vicario di qualsivoglia luogo di detto stato debba dar conto, et avviso d'ogni delitto che alla giornata occorrerà al Fiscale generale di Sua S. Illma fra il termine di tre giorni dopo il fatto seguito esprimendo la qualità di esso delitto, et della diligenza fatta fino a quell'ora da Esso officiale, et massime

della Carceratione fatta, o no. Item che Officiale alcuno non possa cassare, o far cassare Processo alcuno criminale salvo quando fosse stato ottenuto da Sua Sig.ria Illma già, nel qual caso ne anche possino cassare, se non constarà legittimamente essere stato appieno adempito il Mandato, et allora si registri nella Cassatura del Processo predetto il tenore della Satisfattione, et adempimento predetto sotto pena, tanto al primo, quanto al secondo Capo a Chi contrafarà, della privatione del suo Salario, et di Scudi venticinque o di pena maggiore ad arbitrio di S. S. Illma secondo la Colpa, o qualità del caso; Volendo, che nella medesima pena caschino tutti i Podestà che absolveranno alcuno in Causa Criminale, o concederanno abolitione di delitto alcuno, senza l'avviso di S. S. Illma, o del Sopraintendente dello Stato, et senza citatione del Fisco. Sia anche tenuto ogni Podestà in fine del suo Officio annotare, et scrivere nell'ultimo del suo Libro tutti li Processi che lascierà cassi, et quelli che lascierà accesi, affinche il suo Successore non possa in cio far fraude alcuna, comandando ancora che li Sindicatori siano tenuti, et obbligati di condemnare i Trasgressori del presente Bando, altrimente siano tenuti loro del loro proprio alle medesime pene, et all'interesse del Fisco.—

——Che li Podestà diano copie delle paci, et conditioni al Fiscale ——

Conoscendosi che più raffrena la mala volontà delle persone l'attione il timor della pena che altro rispetto acciò li delitti non moltiplichino ogni giorno restando impuniti, o occulti; Però in virtù del presente Decreto si ordina, statuisce, et comanda, che tutti, et singoli Podestà moderni, et che per li tempi saranno in questo suo stato, debbano fra otto giorni dopo che avranno fatta alcuna conditione in causa Criminale, o mista, et di tutte le paci che a tempo del suo Officio si faranno, et avanti a lui si produrranno mandarne Copia in pubblica forma al suo Fisco in foglio integro di Carta bambagina sotto pena di dieci Scudi per ciascheduna conditione, et ciascuna pace, che non si notificasse, secondo il Tenore del presente decreto da ritenersele del suo Salario, o farli sborsare dalla

di carità, che darà al tempo del suo Sindacato, delle quali condi=
tioni et pacti il Fiscale debba fare un Libro, o Filzetta che la voglia
chiamare, et ivi annotare il nome, cognome, et patria del condemnato
et il dì della Condittione, et la pena in che ciascuno è stato conden=
nato, et subito notificarlo a tutti i Podestà de' luoghi del loro dominio
acciocchè capitando il malfattore in alcun luogo dello Stato si
possa detta sententia eseguire, et tutte le dette Copie di sententie
et pacti, che nello Stato si faranno, debba il medesimo Fiscale re=
gistrarli così pubblicati come verranno in un quinterno a modo di li=
bro acciò sempre che bisogni si possino mostrare, et verificare le
mancantie, et pace sopradette. Et appresso debba alla giornata
notare, et far mentione in margine a dette condittioni, et del dì, mese, et
anno in che hanno ottenuto la gratia, o pagato la compositione
et in mancanza di chi, acciò per una istessa Causa non venisse
alcuna persona ad etiam indebitamente di nuovo molestata.

— Che nessun Podestà dia copia di condittione, et processi —

Ordina ancora acciocchè per un medesimo delitto alcuno non sia più
volte e con diverse pene ingiustamente travagliato, che nessun offitiale di
qualsivoglia condittione possa per l'avvenire dar fuori Copia pubbli=
ca o privata di alcuna condittione, o processo fatto, nè anche mostrar
li Libri di detti Processi o sententie d'alcuna persona senza licentia
di Sua Sig.ria Ill.ma o in absentia sua del Sig.r Sopraintendente del
suo Stato nella pena di scudi venticinque per ciascuno, et ciascuna
volta che contrafarà.

— Che li querelanti che non pagano le querele siano condannati nelle spese —

Desiderando Sua Sig.ria Ill.ma non meno di provvedere che gli uomini da bene,
et amatori del giusto, et dell'onesto siano favoriti, et difesi dalle Calunnie, et ma=
levolentie che di punire et castigare i delinquenti secondo i loro demeriti, per
il presente general Decreto statuisce, et comanda a tutti i Podestà, ed altri
offitiali dello Stato, che sono, e che saranno per li tempi che in tut=
te le Cause, nelle Cause, nelle quali si procederà a querela o instigatione
delle parti debbano in caso, che la querela non venga verificata, o provata
almeno con semiplena probatione dopo la debita dilatione data al que=
relante o instigatore da provare, e giustificare la querela facendosene

però instantia della parte querelata condannare il querelante o instigatore nelle spese patite dalla parte querelata in qualsivoglia modo, et quelle fare con effetto restituire et pagare intieramente alla detta parte querelata fra' termine di quindici giorni A non cauosi della dilatione debba far restituire, et pagare al querelante dette spese patite dal querelato fra termine di un mese dopo la querela data sotto pena dell'Arbitrio di Sua S. Illma ____

____ Approbationi di Bandi ____

Item che in tutti gli altri casi non compresi nei presenti Bandi si osservino, et abbiano luogo li Bandi generali dell'Illmi, et Rmi Governatori di Perugia, et dove per li detti Bandi non fosse provisto abbastanza, si osservino le Constitutioni della Marca. Item conferma, approva, et rinnuova tutti e singoli Decreti, ordini, et Bandi fatti da qualsivoglia Luogotenente, Podestà, Commissario, Officiale, et Ministro in detto Stato, purchè non siano contrarii all'ordine di Sua Sig.ria Illma ____

____ Procedere ex officio ____

Che in tutti i sopradetti Casi Sua S. Illma dichiara, et ordina, che si possa procedere ex officio per inquisitione, o denuntie, querele, et accuse, et in ogni altro miglior modo, et che l'accusato ne volendo sia tenuto secreto, riservandosi inoltre Sua S. Illma l'arbitrio di dichiarare senza che altri Officiali abbino, o possino avere tale auctorità, o podestà, et vuole che la contumacia legittima di ciascuno nelli Casi compresi in detti Bandi, o in altri ancora non compresi, abbia in tutto, et per tutto la medesima forza, che ha la Confessione propria con il delinquente ____

____ Arbitrio ____

Et in tutti li sopradetti Casi Sua S. Illma si riserva l'arbitrio di moderare, dichiarare, accrescere, minuire, et commutare le sopradette pene a suo bene placito di pecuniarie in corporali, le corporali in pecuniarie, et di procedere in qualunque caso secondo l'arbitrio considerata la qualità delle persone, luoghi, tempi, et delitti, et l'altre loro circumstantie, et di dichiarare ogni dubio che nasce in qualsivoglia capitolo, etiam

parola, sillaba, o punto delli presenti Bandi.

Ricordi

Et desiderando sua S. Illmâ che li suoi popoli siano gravati in=
no sia possibile, nè andare innanti, et dietro tanto nel pigliar vicorso
da S. S. Illma quanto dal suo Sopraintendente, o Luogotenente dichiara,
et Ordina, che ogni persona, che domanderà vicorso da S. S. Illmâ, o
suo Sopraintendente, o Luogotenente debba far citare la parte, se
sarà causa Civile; se sarà Criminale portar Lettere, o informationi
degli Ordinarii del Luogo, o citare il fisco, altramente non sarà u=
dito

Fine